



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

PROT. N. 3174/S.E.

Avellino, 4 agosto 2020

P.E.C. : direzione.generale@pec.aslavellino.it

Al Sig. Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di:

AVELLINO

**Ai Sigg. Sindaci e Commissari Straordinari dei Comuni
della provincia**

LORO SEDI

OGGETTO: Referendum ex art. 138 della Costituzione per l'approvazione del testo della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, **Elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Campania ed elezioni comunali** di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. – **Nomina funzionari medici per rilascio certificazione sanitaria.**-

^^^^^^^^^^^^^^^^

Com'è noto, domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 avranno luogo, oltre al referendum confermativo ex art. 138 Cost, le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania nonché, nei Comuni di Andretta, Ariano Irpino, Calitri, Castelfranci, Cervinara, Luogosano, Prata di Principato Ultra, Quadrelle, Quindici, San Mango sul Calore, Sorbo Serpico e Volturara Irpina anche le consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, con eventuale turno di ballottaggio, per l'elezione dei Sindaci non proclamati eletti all'esito del primo turno di votazione, domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020.

Il combinato disposto degli articoli 55 del DPR 361/57 e 50 della legge 352/1970 e l'articolo 41 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, prevedono la facoltà di esercitare il diritto di voto, a mezzo di accompagnatore, per coloro che si trovino fisicamente impossibilitati ad esprimerlo personalmente, mentre l'articolo 29 della legge 15.2.1992, n. 104, e la legge 15.1.1991, n. 15, dettano analoghe norme intese a favorire l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori handicappati e non deambulanti.

L'esercizio di tale facoltà, quando l'impedimento non sia evidente (cecità, amputazione delle mani o paralisi), può essere consentito dal Presidente di seggio, previa esibizione – come previsto dal combinato disposto degli articoli 55 e 56 del DPR 361/57 e dell'art. 41 del T.U. n. 570/60, e successive modificazioni – di certificato medico attestante che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un elettore e rilasciato, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche, dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, che, si rammenta, **non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.**



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Si ritiene opportuno precisare che, ai fini delle agevolazioni per l'esercizio del voto da parte degli elettori portatori di handicap, tali debbono intendersi anche le persone con handicap di natura psichica, allorchè la rispettiva condizione comporti anche una menomazione fisica incidente sulla capacità ad esercitare materialmente il diritto di voto.

Al riguardo, il Consiglio di Stato – Sezione Quinta - con sentenza n. 1721/2011 del 21 marzo 2011, ha affermato che non sono conformi alle disposizioni che regolano il procedimento elettorale i certificati medici che, nell'attestare l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore, non indichino anche la relativa patologia.

La conoscenza della patologia addotta dall'elettore, secondo il citato Consesso è, infatti, funzionale all'esercizio dei poteri spettanti al presidente di seggio, il quale, ai fini di tale esercizio, potrà fare tutti gli accertamenti e le valutazioni *“fino a disattendere la certificazione esibita allorquando sussistono elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia quantomeno non rispondente a canoni della scienza medica universalmente accettati”*. Conseguentemente, nell'apposito spazio del verbale destinato alla indicazione del “motivo specifico” per cui l'elettore fisicamente impedito o handicappato è stato autorizzato a votare mediante accompagnatore, non sarebbe sufficiente trascrivere la mera e generica espressione “infermità” eventualmente riportata nel certificato medico.

Si prega, pertanto, codesto Direttore Generale di voler richiamare l'attenzione dei funzionari medici, designati per l'occasione, in ordine all'esigenza che i certificati attestanti l'esistenza di un'infermità fisica, che impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore, siano compilati in maniera chiara ed univoca tale da non ingenerare dubbi o perplessità nei presidenti di seggio circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al voto “assistito”.

Ai sensi, poi, dell'art. 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, detti funzionari dovranno essere abilitati anche al rilascio dei certificati medici da cui risulti, riproducendo l'esatta formulazione del novellato comma 1 dell'articolo 1 del menzionato D.L. - che gli elettori sono affetti da gravi infermità e si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, ovvero - con certificato rilasciato in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione (corrispondente al 6 agosto 2020) ed indicante una prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato stesso - che gli elettori sono affetti



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Nel medesimo certificato potrà essere attestata, altresì, l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

Si rammenta che l'elettore, per poter beneficiare del diritto di voto domiciliare previsto dalla citata normativa in occasione delle prossime consultazioni elettorali, dovrà far pervenire al Comune di iscrizione nelle liste elettorali il prescritto certificato medico sin dal 40° giorno antecedente la data di votazione, ossia **da martedì 11 agosto 2020.**

In relazione a quanto innanzi, si prega il Direttore Generale in indirizzo di procedere, con la massima urgenza, alla designazione di funzionari medici che assicurino il servizio in questione in ciascun Comune della provincia e garantiscano, inoltre, la reperibilità durante lo svolgimento delle operazioni di voto (che, come noto, **avranno luogo domenica 20 settembre, dalle ore 7 antimeridiane fino alle ore 23 e lunedì 21 settembre 2020, dalle ore 7 alle ore 15)** per il rilascio delle certificazioni sanitarie di cui alle citate disposizioni legislative.

La S.V. medesima vorrà, altresì, tempestivamente notificare ai Sindaci i nominativi dei medici incaricati facendo tenere analoga comunicazione, per conoscenza, a questa Prefettura.

I sigg. Sindaci e Commissari sono pregati di assumere le iniziative più opportune perché i medici anzidetti siano pienamente disponibili per gli adempimenti illustrati e di rendere noto agli interessati, eventualmente anche con manifesto, il recapito e gli orari di servizio dei sanitari designati, al fine di agevolare il rilascio dei certificati di che trattasi, nonché di richiamare su quanto sopra la particolare attenzione dei presidenti di seggio per evitare qualsiasi inconveniente connesso al regolare svolgimento delle consultazioni in oggetto.

GD/

Il Dirigente dell'Area II
Vice Prefetto
(Nuzzolo)